


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 24

Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici.

pag. 169

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 25

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano). pag. 171

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 26

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. pag. 172

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 27

Disposizioni in materia di usi civici. pag. 177

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2002 n. 28

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "Disciplina delle Associazioni pro loco". pag. 181

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2002 n. 29

Misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edili. pag. 183

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 5 giugno 2002 n. 247

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 ottobre 2000, recante "Modificazioni ed integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32". pag. 196

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 5 giugno 2002 n. 248

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 ottobre 2000, recante "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio". pag. 198

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Ordinanza 17 giugno 2002 n. 473/02. pag. 200

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 24

Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati fissate nell'accordo Stato - Regioni del 27 settembre 2001, detta disposizioni dirette a garantire la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro.
2. Gli strumenti previsti dalla presente legge devono essere realizzati su tutti gli impianti aeraulici con condotte prive di rivestimenti interni installati in ambienti con volume d'aria superiore a metri cubi 1.000.

Articolo 2

(Apparecchiature)

1. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione debbono essere costituiti da apparecchiature aerodisperdenti di condizionamento rispondenti ai requisiti costruttivi stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

Articolo 3

(Progettazione e installazione)

1. I progetti di installazione dei sistemi aeraulici devono essere attestati da un tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 6 il quale ne dichiara la conformità ai requisiti igienico - sanitari

stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 10.

2. Al termine dell'installazione è eseguito un collaudo dell'impianto al fine di accertare che:
 - a) l'aria immessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;
 - b) l'aria emessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica fissata nell'accordo di cui all'articolo 1;
 - c) il particolato depositato nei condotti di aria non deve essere superiore a 0.1 g/mq.; l'accertamento deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione.

Articolo 4

(Manutenzione e controlli)

1. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione è esercitata da personale addetto all'igiene degli impianti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7; lo stesso deve accertare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 5.
2. La salvaguardia delle condizioni igienico - sanitarie è garantita attraverso periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e delle apparecchiature aero disperdenti.
3. Ad ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale vengono annotati i singoli interventi effettuati.

Articolo 5

(Limiti di contaminazione nella manutenzione)

1. Il sistema aeraulico è considerato pulito e quindi idoneo quando tutte le superfici, comprese le condotte dell'aria, presentano una quantità di particolato inferiore ad 1 g/mq.
2. Un impianto è considerato contaminato quando la presenza di agenti patogeni supera una concentrazione di carica micotica pari a 15.000 CFU/g e batterica pari a 30.000 CFU/g.

Articolo 6

(Formazione di personale qualificato)

1. La formazione professionale del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici è attuata attraverso specifici corsi promossi da enti pubblici ovvero da privati nonché da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e organizzati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).
2. Al termine del corso, previo espletamento delle prove finali, è rilasciato, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 52/1993, il corrispondente attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici.

Articolo 7

(Elenco regionale)

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'elenco del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici.
2. A tale elenco sono iscritti, previa apposita richiesta al Dirigente della struttura di cui al comma 1, coloro che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 6 comma 2.

Articolo 8

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici sono svolte dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

Articolo 9

(Informazione)

1. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e la collaborazione degli enti locali, promuove campagne divulgative dirette ad informare i cittadini sui rischi connessi alla non corretta gestione degli impianti aeraulici e sui contenuti della presente legge.

Articolo 10

(Norma transitoria)

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento di attuazione.
2. I Comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici da almeno tre anni in modo continuativo e documentato, possono continuare ad esercitare fino al conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 6; tale attestato deve essere rilasciato improrogabilmente entro i due anni decorrenti dalla suddetta data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
2 LUGLIO 2002 N. 24**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge
 - a) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 febbraio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 223, su proposta dei Consiglieri L. Morgillo, M. Iacobucci,

G. Barci, M. Di Spigna, F. Bruzzone, F. Broglia, P. Gilardino, N. Abbundo, M. Costa, V. Cavallo, F. Morchio, R. Magnani, A. Barbero, G. Macchiavello, M. Maggi e E. B. Valenziano;

- b) è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio il 28 febbraio 2002;
- c) la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 13 giugno 2002;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2002;
- e) la legge regionale entra in vigore l'8 agosto 2002.

2. Note agli articoli

Note all'articolo 6

- La legge regionale 28 maggio 1992 n. 153 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992 n. 10 P.I.
- La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52, pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n. 24 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 4 settembre 1997 n. 37, pubblicata nel B.U. 24 settembre 1997 n. 17 P.I. e dalla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27, pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11 P.I..

3. Struttura di riferimento

Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria.

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 25

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 29/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano) è sostituito dal seguente:

“2. Il Piano può individuare inoltre, fra i regolamenti di cui al comma 1, quelli aventi contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso, in quanto volti ad integrarne e specificarne la disciplina puntuale degli interventi previsti. Tali regolamenti, adottati dal Consiglio dell'Ente Parco, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco, in ragione del loro contenuto pianificatorio, sono approvati secondo la specifica procedura dettata dal Piano medesimo.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2002 N. 25

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 gennaio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 207, su proposta dei Consiglieri R.M. D'Acqui, N. Alonzo, U.

Benvenuti, R. Benvenuto, V. Cavallo, L. Cola, M. Costa, F. Morchio, G. Mori e P. Perfigli;

- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio il 28 gennaio 2002;*
- c) la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 12 giugno 2002;*
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2002;*
- e) la legge regionale entra in vigore l' 8 agosto 2002.*

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

La legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 è pubblicata nel B.U. 5 settembre 2001 n. 9 P.I.

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 26

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori,

i seguenti obiettivi:

- a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
- b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
- d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
- e) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;
- f) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza;
- g) promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti.

Articolo 2

(Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni, e possedere uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo, senza fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti;
 - b) tenere l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate per scopi statutari;
 - c) svolgere l'attività di tutela dei consumatori

e degli utenti, con continuità nell'ambito regionale, da almeno due anni;

- d) avere almeno due sedi operative nel territorio regionale in province diverse;
 - e) avere un numero di soci non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della Regione risultanti dall'ultimo censimento.
2. Il Dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda di iscrizione nell'elenco regionale ed i relativi allegati.
 3. Il Dirigente si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta. Il responsabile del procedimento provvede, nei 10 giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.
 4. Le associazioni iscritte nell'elenco trasmettono alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno:
 - a) copia del bilancio dell'anno precedente o del rendiconto con indicazione delle quote versate dagli associati;
 - b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - c) una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione.
 5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 comporta la cancellazione dall'elenco.
 6. Il Dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni dei consumatori sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
 7. Alle associazioni di consumatori e utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione

di interessi con imprese di produzione o distribuzione. In tali ipotesi è disposta la cancellazione dall'elenco.

Articolo 3

(Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito presso la Regione il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore a ciò delegato con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente della Struttura regionale competente con funzioni di Vice Presidente;
 - c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d) un rappresentante designato dall'UNION-CAMERE regionale;
 - e) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
 - f) un rappresentante designato dall'URPL;
 - g) un rappresentante designato dall'UNCERM regionale.
3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) è nominato un supplente.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le designazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro 30 giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
6. Il Comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuo-

va Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.

7. Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i Dirigenti regionali.

Articolo 4

(Compiti del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprime pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) formula proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, per l'elaborazione del piano degli interventi per la tutela del consumatore, di cui all'articolo 6, in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;
 - c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;
 - d) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
 - e) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
 - f) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
 - g) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre regioni e dell'Unione Europea.

2. I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

3. La Regione favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale nelle materie che riguardano i problemi del consumo e dell'utenza.

Articolo 5

(Funzionamento del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il Comitato delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
5. Ai lavori del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto:
 - a) i Consiglieri regionali;
 - b) i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute;
 - c) i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.
6. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività.

Articolo 6

(Piano degli interventi per la tutela del consumatore)

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, approva annualmente entro 60 giorni dall'approvazione

del bilancio di previsione, il piano degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono previsti:

- a) iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;
- b) sportelli di informazione e di assistenza ai cittadini nella loro qualità di consumatori e di utenti, gestiti da associazioni iscritte nell'elenco regionale.

2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da effettuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, è affidata prioritariamente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni iscritte nell'elenco presentano alla Regione i progetti e le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo.
4. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 7

(Abrogazione)

1. La legge regionale 1° luglio 1994 n. 30 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

Articolo 8

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione e fino alla costituzione del Comitato regionale di cui all'articolo 3 le relative funzioni sono svolte dal Comitato regionale di cui all'articolo 2 della l. r. 30/1994.
2. Per l'anno 2002 e comunque entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio presentano alla Regione la domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 e gli eventuali progetti ed iniziative di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Per l'anno 2002 il piano degli interventi di cui all'articolo 6 è approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio finanziario 2002 il 50 per cento delle somme stanziare dalla presente legge è ripartito, quale contributo straordinario, tra le associazioni rappresentate per l'anno 2001 nel Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) della l. r. 30/1994 e che hanno svolto nell'anno 2001 attività di sportello.

Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a Euro 144.607,93 in termini di competenza del capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e aumento di Euro 144.607,93 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio a tutela dei consumatori" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'UPB 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
2 LUGLIO 2002 N. 26**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 aprile 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 123, su proposta dei Consiglieri N. Alonzo, L. Cola, P. Perfigli, V. Cavallo, M. Veschi, U. Benvenuti, R. D'Acqui, F. Vassallo e G. Ronzitti;*
- b) *è stata assegnata alle Commissioni consiliari II e III in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 11 aprile 2001;*
- c) *la Giunta regionale, su proposta del Presidente S. Biasotti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 maggio 2001 n. 36;*
- d) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 maggio 2001 dove ha acquisito il numero d'ordine 134;*
- e) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari II e III in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 14 maggio 2001;*
- f) *le Commissioni II e III hanno scelto un testo base dei due progetti di legge sul quale hanno espresso parere favorevole il 17 giugno 2002;*
- g) *la I Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 giugno 2002;*
- h) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2002 (relatori Consiglieri N. Abbundo e N. Alonzo);*

i) *la legge regionale entra in vigore l'8 agosto 2002.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere N. Abbundo)

Con il presente testo di legge, ora sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale, la Regione Liguria intende emanare disposizioni legislative per la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in attuazione dei principi contenuti nella legislazione nazionale, introducendo elementi di semplificazione rispetto alla precedente normativa regionale, nell'ambito di un più ampio confronto con le leggi adottate da altre Regioni.

La nuova disciplina è finalizzata al conferimento di maggior rilievo alle Associazioni dei consumatori e degli utenti tramite:

- *la legittimazione della rappresentanza delle Organizzazioni che abbiano come attività esclusiva la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, favorendo l'associazionismo fra i cittadini, attraverso centri di informazione ed assistenza, che permetteranno anche la compartecipazione degli Enti pubblici e la collaborazione delle Associazioni dei consumatori, nell'ambito di un insieme sinergico che potrà offrire al cittadino servizi più comodi ed efficienti;*
- *l'istituzione dell'elenco regionale delle Associazioni rappresentative a livello regionale, con procedure caratterizzate da elementi di innovazione e semplificazione dell'ordinamento regionale;*
- *l'affidamento alle Associazioni iscritte nell'elenco regionale dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.*

Sotto il profilo della valutazione della nuova normativa, viene evidenziata in particolare la previsione di meccanismi e l'applicazione di istituti giuridici, volti all'attuazione dei principi legislativi circa la semplificazione e la trasparenza nell'attività della Pubblica Amministrazione, attinenti le procedure relative alla presentazione di documentazione, all'iscrizione all'elenco regionale, alla composizione e funzionamento dell'organo collegiale istituito. In ultimo si segnala la previsione per il periodo transitorio di una complessa normativa di raccordo, che permette l'immediata attuazione della nuova disciplina anche in fase di prima applicazione.

In sede di esame da parte delle Commissioni II e III, competenti nel merito in seduta congiunta, il provvedimento legislativo ha ottenuto il massimo apporto collaborativo e impegno di tutti i Commissari, rappresentanti le forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione. Le Commissioni hanno, infatti, proceduto tramite l'adozione, quale testo base, dell'iniziativa legislativa presentata dall'Esecutivo regionale, che ha, altresì, recepito, per gli aspetti omogenei, i contenuti di una proposta di legge, d'iniziativa consiliare, oltre ad una serie di modifiche, su cui si è cercato di raggiungere un accordo pressochè unanime.

Auspico, pertanto, che il presente testo di legge venga

suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte di questa Assemblea regionale, per consentire l'adozione di una nuova normativa più rispondente alle esigenze delle categorie in oggetto, nel rispetto dei tempi utili a ricevere il finanziamento.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonzo).

Il testo di legge elaborato dalla Commissione in materia di tutela dei consumatori e degli utenti è il risultato del confronto dei due progetti presentati rispettivamente del Gruppo dei D.S. e dalla Giunta.

Nel corso della discussione il testo della Giunta, assunto dalla Commissione come testo base, ha subito numerose modificazioni dovute all'accoglimento di parte della proposta dei D.S. nonché delle osservazioni e delle richieste pervenute dalle associazioni consumeristiche interessate.

Nel testo licenziato permangono, però, degli elementi non condivisibili fra cui, in particolare, la richiesta per le associazioni che intendono iscriversi nell'Elenco regionale di un numero di soci almeno pari al 5 per mille degli abitanti della Liguria. Tale requisito appare eccessivamente restrittivo, dal momento che la sua applicazione porterà ad escludere diverse associazioni che, pur attive da anni sul nostro territorio e riconosciute a livello nazionale, non potranno essere iscritte nell'Elenco regionale.

Per quanto concerne la definizione del Piano degli interventi si ritiene che sarebbe opportuno indicare nel testo di legge almeno alcuni criteri di prevalenza per la scelta dei progetti da finanziare anche al fine di facilitare le associazioni consumeristiche nella definizione dei progetti stessi.

Infine non si condivide la scelta di escludere la riserva di una quota minima dei finanziamenti per la funzionalità e il sostegno organizzativo delle associazioni, risorse al contrario preziose per la sopravvivenza delle associazioni stesse. Per quanto sopra esposto il Gruppo dei D.S. ha deciso per l'astensione in Commissione, astensione che alla luce di nuovi sviluppi in Consiglio potrà essere rivista.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 1° luglio 1994 n. 30 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16 P.I.

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 è pubblicata nel B.U. 9 novembre 1977 n. 45 S.O.

4. Struttura di riferimento

Ufficio Rapporti con il Cittadino.

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 27

Disposizioni in materia di usi civici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle alle finalità previste dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924 n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926 n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924 n. 751) ed al fine di renderle uno strumento volto allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, nonché alla tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352).
2. Con apposito regolamento la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Articolo 2

(Funzioni di competenza regionale)

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta

l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2.

2. Compete alla Regione l'espletamento delle attività connesse o strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni:
 - a) accertamento dell'esistenza delle terre di uso civico;
 - b) liquidazione, legittimazione e reintegro e scioglimento di promiscuità;
 - c) autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico;
 - d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi civici.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione può conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali, storico giuridiche e giuridico legali, scelti anche tramite nominativi richiesti ai rispettivi ordini professionali.
4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.

Articolo 3

(Nomina di periti istruttori demaniali per l'accertamento delle terre di uso civico)

1. Fino alla costituzione di un apposito Albo regionale, la nomina di periti istruttori demaniali è effettuata, sentito il Comune, dalla Giunta regionale che determina altresì modalità e durata dell'incarico, scegliendo i periti tra nominativi forniti dagli ordini professionali competenti in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche.
2. I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico sono equiparati agli onorari previsti per i consulenti tecnici nominati dall'autorità giudiziaria in materia civile e penale di cui alla legge 8 luglio 1980 n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti, traduttori per le

operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nonché agli adeguamenti periodici successivi.

3. Agli oneri derivanti dalle operazioni di accertamento delle terre di uso civico provvedono i Comuni competenti per territorio ai sensi della l. 1766/1927; la Regione può concorrere in tali spese fino al 50 per cento su specifica richiesta del Comune.
4. Agli oneri di cui al comma 3 provvede integralmente la Regione quando nomina di propria iniziativa i periti demaniali o, su richiesta del Sindaco, per i Comuni la cui popolazione non superi i tremila abitanti.
5. A seguito degli accertamenti effettuati dai periti demaniali, la Giunta regionale dichiara, con deliberazione, l'esistenza o l'inesistenza dei diritti di uso civico sui terreni oggetto di perizia demaniale.

Articolo 4

(Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione)

1. Per l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, acquisito il parere dei comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, richiede l'autorizzazione alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332 (approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno).
2. La Giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico ai sensi dell'articolo 41 del R. D. 332/1928, ovvero per altre finalità di interesse pubblico adeguatamente motivate dalla Amministrazione Comunale con atto deliberativo.
3. Nel caso di alienazione del terreno il valore dello stesso viene accertato tramite perizia asseverata rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero tramite perizia asseverata predisposta da professionista incaricato dal Comu-

ne ovvero da altro soggetto pubblico appositamente individuato; la Regione prende atto nel proprio provvedimento del valore di stima del bene di uso civico così stabilito.

4. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.
5. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

Articolo 5

(Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico)

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui all'articolo 11 della l. 1766/1927 sono gestite dai Comuni, dalle frazioni o dalle Amministrazioni separate dei beni di uso civico nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili, ovvero mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune intestatario delle terre stesse.
2. I proventi introitati dai Comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a fa-

vore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

Articolo 6

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 1994 n. 61 (determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per operazioni di accertamento dei terreni di uso civico).

Articolo 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 51.645,69 in termini di competenza del capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;
 - b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:
 - dotazione di euro 25.822,85 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 1.104 "Rapporti con gli Enti locali", per gli oneri derivanti dall'articolo 3;
 - aumento di euro 25.822,84 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", per gli oneri derivanti dall'articolo 2.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'articolo 2 si provvede con i relativi bilanci.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti

dall'articolo 3 si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
2 LUGLIO 2002 N. 27**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore F. Amoretti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 2001 n. 60;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 gennaio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 200;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell' articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, comma 1 del Regolamento stesso il 4 gennaio 2002;*
- d) *la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 17 giugno 2002;*
- e) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 21 giugno 2002;*
- f) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2002 (Relatori Consiglieri F. Bruzzone e M. Veschi);*
- g) *la legge entra in vigore l'8 agosto 2002.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Bruzzone)

Il presente disegno di legge detta alcune disposizioni in materia di usi civici finalizzate a semplificare l'attività amministrativa della Regione in materia e a snellire i rapporti tra la Regione e gli Enti locali ai quali spetta la vigilanza e la gestione dei beni di uso civico a livello comunale.

In particolare vengono elencate le funzioni amministrative tipiche che spettano alla Regione in materia, viene disciplinata la procedura per la nomina di periti demaniali qualora si renda necessario verificare se i terreni siano o meno soggetti agli usi civici, vengono disciplinate le modalità di richiesta alla Regione di autorizzazione all'alienazione o mutamento di destinazione di terreni gravati da usi civici e vengono disciplinate le relative forme organizzative di utilizzazione.

Tali norme costituiscono un primo intervento utile per le finalità sopra evidenziate e consentono l'abrogazione della precedente legge regionale n. 61 del 1994, non più attuale, fermo restando che la materia dovrà essere oggetto di un ulteriore intervento per dare attuazione ai principi conseguenti alle modifiche introdotte con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, mi auguro che il Consiglio regionale voglia pronunciarsi favorevolmente sul presente disegno di legge, approvato ad ampia maggioranza dalla III Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Veschi)

La materia degli usi civici disciplinata dalla legge 16 giugno 1927 e del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332 ha certamente bisogno di alcune più adeguate disposizioni anche in funzione delle competenze attribuite alle Regioni del DPR 15 gennaio 1972 n. 11 e DPR 24 luglio 1977 n. 616.

Oggi più che un provvedimento compiuto, di cui c'è senz'altro bisogno, è necessario avere un quadro conosciuto della realtà ligure relativo alla complessa realtà degli usi civici.

Parliamo di una norma antica determinata in un periodo storico certamente molto diverso nel quale era importante assicurare l'utilizzo ad uso collettivo di ampi spazi rurali e pastorizi.

La situazione si è certamente modificata ma questa realtà storica ha lasciato tracce importanti specie rispetto a spazi salvaguardati e mantenuti integri nel tempo. Conoscere la realtà prima di tutto dunque è fondamentale per procedere correttamente anche a provvedimenti giusti per liberare aree ad altri utilizzi, ma anche per mantenere l'uso civico di determinare realtà nonché l'uso collettivo di beni che rappresentano, in alcuni casi, una vera e positiva salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e territoriale.

Il voto di astensione in Commissione potrà essere me-

glio visto in sede di Consiglio anche a seguito dell'accoglimento di alcuni ulteriori emendamenti presentati ai fini di migliorare la legge.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge 16 giugno 1927 n. 1766 è pubblicata nella G.U. 3 ottobre 1927 n. 228.
- Il d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 è pubblicato nella G.U. 27 dicembre 1999 n. 302 S.O.

Nota all'articolo 4

- Il r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 è pubblicato nella G.U. 8 marzo 1928 n. 57.

Note all'articolo 5

- Il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000 n. 227 S.O.
- La legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4, pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999 n. 3 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 24 luglio 2001 n. 21, pubblicata nel B.U. 1° agosto 2001 n. 7 P.I.

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 25 novembre 1994 n. 61 è pubblicata nel B.U. 7 dicembre 1994 n. 25 S.S. P.I.

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 è pubblicata nel B.U. 9 novembre 1977 n. 45 S.O.

4. Struttura di riferimento

Servizio Affari Giuridici del Dipartimento Agricoltura e Turismo.

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2002 n. 28

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "Disciplina delle Associazioni pro loco".

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "disciplina delle Associazioni pro loco")

1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "Disciplina delle Associazioni pro loco", dopo le parole "strumenti", sono inserite le parole "di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali".
2. All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è così sostituita: "a) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio;"

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 17/1996)

1. L'articolo 2, comma 2 della l.r. 17/1996 è così sostituito: "2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla Provincia che, acquisito il parere del Comune dove ha sede la Pro Loco, comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1."
2. All'articolo 2, comma 3, la lettera a) è abrogata.
3. All'articolo 2, comma 3, la lettera b) è così sostituita: "a) che nel Comune in cui è costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco già iscritta all'Albo regionale. La Provincia può disporre specifiche deroghe in caso di Comuni di particolare estensione o nel caso in cui la Pro Loco rappresenti una località, nel Comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale;"

4. All'articolo 2, comma 3, la lettera c) è così sostituita "b) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possiede caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentono la valorizzazione turistica;"
5. All'articolo 2, comma 3, la lettera d) è così sostituita: "c) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le Associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo Statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località;"
6. All'articolo 2, comma 3, la lettera e) diventa d).

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3, comma 1 della l.r. 17/1996)

1. L'articolo 3, comma 1 è così sostituito: "1. La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'articolo 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2002 N. 28

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle

quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 aprile 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 240, su proposta dei Consiglieri G. Gadolla, M. Iacobucci, E. Minasso e F. Bruzzone;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 18 aprile 2002;*
- c) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 maggio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 242, su proposta dei Consiglieri N. Alonzo, V. Cavallo, L. Cola, R. D'Acqui, P. Perfigli, G. Ronzitti, F. Vassallo e M. Veschi;*
- d) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 13 maggio 2002;*
- e) *la III Commissione ha elaborato un testo unificato dei due progetti di legge sul quale ha espresso parere favorevole il 1° luglio 2002;*
- f) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio (relatori Consiglieri G. Gadolla e P. Perfigli);*
- g) *la legge regionale entra in vigore l'8 agosto 2002.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Gadolla)

La proposta di legge che oggi viene sottoposta all'esame del Consiglio si pone essenzialmente l'obiettivo di distinguere le Pro Loco dalle Aziende di Promozione Turistica, riconoscendo i compiti e le funzioni di promozione e accoglienza nell'ambito dell'organizzazione turistica regionale che esse hanno sempre continuato a svolgere e, più in particolare, il ruolo che ricoprono quale importante presidio sul territorio a difesa delle tradizioni locali.

Vengono pertanto eliminati alcuni vincoli posti dalla legge regionale n. 17 del 1996, quali la necessità di acquisire il parere favorevole dell'APT territorialmente competente ai fini dell'iscrizione della Pro Loco nell'Albo

regionale, la necessità che la Pro Loco non sia ubicata in Comuni sede di APT, l'esistenza di una sola Pro Loco iscritta all'Albo per ogni Comune. Viene invece stabilito che, nel caso di Comuni di particolare estensione o che ricomprendano località particolarmente caratterizzate sotto il profilo turistico ambientale, possa esistere più di una Pro Loco secondo specifiche deroghe disposte dalla Provincia.

Durante il dibattito in Commissione, si è inoltre deciso di riformulare il comma 5) della proposta di testo unificato in modo da rendere più facilmente accessibile il riconoscimento e la conseguente iscrizione della Pro-Loce.

In considerazione di quanto sopra esposto, mi auguro che il Consiglio regionale voglia pronunciarsi favorevolmente su questo testo, approvato ad ampia maggioranza dalla III Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere P. Perfigli)

Pur condividendo i contenuti del testo elaborato dalla III Commissione finalizzato a riconoscere il ruolo attivo delle Pro-Loce nell'ambito dell'organizzazione turistica regionale e a distinguere la posizione rispetto alle A.P.T., ho espresso in Commissione un voto finale di astensione sul testo elaborato, motivato dall'esigenza di una verifica tecnica in Consiglio della formulazione del comma 5 dell'articolo 2.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 è pubblicata nel B.U. 1° maggio 1996 n. 9 P.I.

4. Struttura di riferimento

Settore Turismo.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2002 n. 29

Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

TUTELA DEI CENTRI STORICI E MISURE DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NEI CENTRI STORICI URBANI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge definisce le misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici al fine di:

- eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale, sociale ed economico;
- contribuire alla migliore conservazione e alla tutela dei valori storico-culturali dei centri storici;
- coordinare la programmazione e l'attuazione degli interventi sotto i profili urbanistico-edilizio, ambientale, economico produttivo e di sostegno pubblico, tenendo altresì conto degli aspetti relativi alla sicurezza, all'igiene, alla mobilità ed al risparmio energetico;
- promuovere e favorire gli interventi e gli investimenti dei residenti e degli operatori al fine di addivenire ad una effettiva rivitalizzazione dei centri storici, anche attraverso modifiche delle destinazioni d'uso in atto mediante la previsione di:
 - modalità per la semplificazione e lo snellimento delle procedure urbanistico-edilizie;
 - modelli ottimali di intervento;
- promuovere interventi che adottino soluzioni progettuali ed impiantistiche volte al contenimento dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e delle risorse idriche, nonché all'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili.

2. La presente legge definisce, altresì, idonei incentivi economici anche in relazione alla corrispondenza dei progetti agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico.

Articolo 2

(Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici)

1. Agli effetti della presente legge i Comuni provvedono a perimetrare, all'interno delle zone classificate come A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), ovvero ad esse assimilabili dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti o adottati, quelle aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri:

- a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;
- b) improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;
- c) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni;
- d) carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;
- e) perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale.

2. La perimetrazione di cui al comma 1 può comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle infrastrutture di parcheggio, eventualmente suddivise per tipologie d'uso, il

cui reperimento non sia possibile all'interno degli ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352), dandone la massima pubblicità.

3. Il Comune può approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall'articolo 3, eventualmente in variante alla perimetrazione già approvata.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

Articolo 3

(Progetti di intervento)

1. Al fine di conseguire l'attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti privati o pubblici.

2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono:

- a) in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio;
- b) in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati in apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. I progetti di intervento sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

4. I soggetti privati, per presentare progetti di intervento, devono dimostrare di essere proprietari o di avere la disponibilità di almeno il 51 per cento del valore catastale dei rispettivi immobili e di aver provveduto ad effettuare formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro un termine all'uopo prefissato, non inferiore a quarantacinque giorni. Decorso tale termine il progetto può essere presentato al Comune per la sua approvazione.

5. Il Comune può richiedere eventuali integrazioni dei progetti di intervento, necessarie a fini istruttori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine non possono più essere richieste integrazioni.

6. Il progetto è depositato per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune, previo avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Durante il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel comparto e da parte di chiunque vi abbia interesse.

7. Trascorso il periodo di deposito il Comune si pronuncia sul progetto di intervento:

- a) entro sessanta giorni in caso di intervento a livello edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo;
- b) entro novanta giorni in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico.

Il termine di cui alla lettera a) è elevato a novanta giorni nell'ipotesi in cui l'intervento edilizio richieda il rilascio di altri pareri, autorizzazioni od assensi facenti capo ad Amministrazioni diverse da quella comunale, da acquisirsi mediante Conferenza di servizi.

8. Con l'approvazione comunale dei progetti di intervento il Comune dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con riferimento ad immobili:

- a) destinati a pubblici servizi;
- b) sui quali insistano rovine, macerie, parti o porzioni inabitabili, oppure che presentino condizioni di degrado strutturale ed edilizio

tali da rendere necessaria una operazione di integrale recupero;

- c) soggetti ad interventi di riqualificazione di livello urbanistico o comunque soggetti ai progetti di intervento presentati ai sensi del comma quattro.

A tal fine i progetti di intervento stabiliscono i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori entro il limite massimo di cinque anni.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, i soggetti proponenti, ai fini della attuazione del progetto, possono conseguire, mediante espropriazione, la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa. I proprietari degli immobili da espropriare o da occupare sono resi edotti dell'avvenuta presentazione dei progetti di intervento mediante apposita comunicazione effettuata a cura dei soggetti proponenti anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione regionale. Tale comunicazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari.

10. Dell'avvenuta approvazione dei progetti di intervento è data notizia a cura del proponente mediante avviso:

- a) pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale;
- b) notificato ai proprietari degli immobili che possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà.

11. Fatte salve le diverse procedure previste dalla vigente legislazione statale, i proprietari non aderenti possono evitare l'espropriazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione del progetto, attraverso:

- a) accordo bonario con i soggetti proponenti, a mezzo compravendita, cessione della nuda proprietà o permuta;

b) stipula di una convenzione con il Comune nell'ipotesi di proprietari residenti nell'unica casa di proprietà che abbiano i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica in locazione permanente. Con la convenzione:

1. la civica amministrazione assume l'onere di realizzare i lavori e sostiene i relativi costi anche progettuali;

2. il proprietario garantisce il rimborso dei costi di cui al comma 1 anche attraverso iscrizione d'ipoteca sull'immobile, ovvero acconsente alla cessione al Comune in compravendita od in nuda proprietà dell'immobile stesso.

12. I progetti di intervento, ove si pongano in variante, anche non di interesse locale, alla strumentazione urbanistica vigente o in corso di formazione, possono essere approvati mediante ricorso a Conferenza di servizi.

Articolo 4

(Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attività)

1. Sono subordinati a denuncia di inizio di attività purchè conformi alla strumentazione urbanistica e territoriale vigente od operante in salvaguardia e ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'articolo 2:

a) gli interventi che attuino i progetti di cui all'articolo 3, ovvero che attuino Strumenti Urbanistici Attuativi o Progetti Urbanistici Operativi;

b) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle caratteristiche architettonico-compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente, salvo che tali modifiche:

1. siano puntualmente consentite e disciplina-

te dallo strumento urbanistico comunale;

2. siano volte alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari;

3. siano finalizzate a realizzare incrementi di volume o di superficie per motivi igienico-sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti Urbanistici Comunali;

c) gli interventi e le opere assoggettate dalla legislazione statale al regime della autorizzazione edilizia e al regime delle opere interne, ferma restando la facoltà di deroga per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilita dall'articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della Circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) e successive modificazioni;

d) le opere di sistemazione di aree non comportanti creazione di volumetria;

e) le varianti a titoli edilizi non incidenti sui parametri urbanistici e che non comportino modifiche delle caratteristiche indicate alla lettera b) e non violino le eventuali prescrizioni contenute negli originali titoli.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedano cambiamenti di destinazioni d'uso comportanti aggravii del carico insediativo esistente o frazionamenti in più unità immobiliari deve essere reperita la corrispondente quantità di parcheggi pertinenziali. Tali parcheggi possono essere reperiti anche al di fuori dell'area di intervento, preferibilmente nelle aree immediatamente adiacenti o poste a corona degli ambiti di degrado. Il Comune, ove non sia oggettivamente possibile il reperimento della quantità di parcheggi pertinenziali ovvero in attuazione di atti programmatici sulla mobilità ed il traffico, ammette la corresponsione di una somma equivalente al costo di costruzione relativo alla pertinente quota di parcheggi dovuta.

3. Nel caso in cui l'intervento soggetto a denuncia di inizio di attività comporti la corre-

sponsione del contributo concessorio, in quanto assimilabile a intervento soggetto a concessione edilizia a norma della vigente legislazione in materia, il computo del contributo dovuto deve essere allegato alla denuncia e il relativo pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori.

4. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dell'autorizzazione o della concessione a edificare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 5

(Disciplina della denuncia di inizio di attività)

1. Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri:

- a) la riconducibilità delle opere da realizzare alle fattispecie indicate all'articolo 4;
- b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere.

2. La denuncia di inizio di attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del Direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di intervento. Qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente al fine dell'asseverazione della conformità di cui al comma 1, lettera b), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione ne viene data motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

3. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.

In caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria ed al competente ordine professionale.

4. La denuncia di inizio di attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni. L'interessato è tenuto a comunicare la data di avvenuta ultimazione dei lavori ed il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. La realizzazione delle opere non ultimate è subordinata a presentazione di nuova denuncia.

5. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999 non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) ed e), purchè gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale, anche in via di delega, il termine di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni per consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia di inizio attività presentata è priva di effetti.

7. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove l'assenso del soggetto preposto alla tutela non sia già allegato alla denuncia d'inizio attività, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni per acquisire il prescritto atto di assenso. In tale caso il termine di cui al comma 1 è fissato in novanta giorni. Ove la conferenza non abbia esito favorevole la denuncia presentata è priva di effetti.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del citato articolo 151 del d.lgs. 490/1999 deve darne immediata comunicazione

alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attività. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercitabile entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

9. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di inizio attività o in sua difformità comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite con riferimento agli interventi assoggettati ad autorizzazione o a concessione edilizia dalle disposizioni del Capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).

10. Il Comune, ove entro i termini stabiliti rispettivamente ai commi 1, 6 e 7 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite nel comma 1, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare le opere oggetto della denuncia di inizio di attività.

Articolo 6

(Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di degrado dei centri storici)

1. La tabella di cui all'allegato B alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) è integrata con l'inserimento, sotto la rubrica "C - eventuali riduzioni", di una voce "C5-recupero centri storici degradati" cui corrisponde una possibilità di riduzione a cura del Comune della tariffa di riferimento da 0 a 50 per cento.

2. Il Comune stabilisce, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione relativa alla voce "C5", da applicarsi per gli interventi previsti negli ambiti di degrado.

Articolo 7

(Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici)

1. Gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di seguito indicati possono essere

eseguiti senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio attività, nel rispetto peraltro delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 490/1999:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi in edifici volti all'eliminazione di barriere architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe, ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, previa semplice comunicazione al Comune;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Articolo 8

(Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di degrado dei centri storici)

1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici, il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto.

2. La disposizione di cui al comma 1 è applicabile anche nei casi di insediamento di nuove attività o di attività diverse da quelle preesistenti, fermo restando che in caso di trasferimento di attività già insediate negli ambiti di degrado dei centri storici o di subingressi nelle medesime attività, non sussiste obbligo di adeguamento dei locali alle disposizioni igienico-sanitarie.

Articolo 9

(Delega)

1. La Regione ed i Comuni hanno la facoltà di delegare alle ARTE, di cui alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia resi-

denziale ed ai lavori pubblici), in tutto o in parte, le loro competenze attinenti alla fase di attuazione dei progetti di intervento di cui all'articolo 3.

CAPO III

GARANZIE A TUTELA DEI RESIDENTI IN ALLOGGI OGGETTO DI RECUPERO

Articolo 10

(Priorità nell'assegnazione degli alloggi oggetto di recupero)

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 3, sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell'assegnazione, indipendentemente dalla sua composizione.

2. Qualora siano soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati:

- a) nella misura del 10 per cento agli appartenenti alle Forze dell'Ordine;
- b) per la restante quota sulla base di priorità stabilite dai Comuni.

Articolo 11

(Rialloggiamento dei residenti)

1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, assicurano il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla propria sistemazione abitativa, i Comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui al fondo per il sostegno alla locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Il Comune, nell'esaminare i progetti di cui all'articolo 3, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 1.

CAPO IV

MISURE CHE CONCORRONO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI

Articolo 12

(Interventi per il miglioramento del servizio idrico)

1. I Comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di servizio, le azioni volte a migliorare il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti nei centri storici.

2. In relazione al servizio idrico integrato i progetti di cui all'articolo 3, nel caso di interventi di restauro conservativo o di integrale recupero, devono comprendere l'eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata; in questo caso i proponenti hanno priorità nell'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 settembre 1991 n. 24 (misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

Articolo 13

(Interventi per la raccolta dei rifiuti)

1. I Comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, predispongono programmi ed iniziative mirate ad ottimizzare il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle aree di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di raccolta differenziata anche con l'adozione di impianti che tengano conto del contesto di particolare pregio di tali zone e siano alternativi al posizionamento a vista di contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 14

(Sicurezza nei centri storici)

1. I Comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di sicurezza e vivibilità dei centri storici ed a favorirne la crescita economica anche al fine di prevenire e combattere i fenomeni di delinquenza e criminalità.

2. La Regione promuove l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle

zone pubbliche dei centri storici. Le relative spese rientrano fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.

3. La Regione promuove nei centri storici l'adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico la cui spesa rientra fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.

Articolo 15

(Attività artigianali e commerciali)

1. I Comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla programmazione regionale.

2. A tal fine la Regione concede ai Comuni contributi da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 3.

3. La Regione concede altresì, a chi esercita le attività imprenditoriali di cui al comma 1, contributi in forma attualizzata per l'abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell'acquisto dei locali in cui vengono esercitate le attività stesse, in misura non superiore al 50 cento.

4. La Regione, sentita la Commissione competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 che non sono comunque cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali concesse per le stesse finalità. I contributi alle imprese di cui al comma 3 sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.

5. Sono esclusi dai benefici le attività di commercio all'ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.

CAPO V

ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO NEI CENTRI URBANI

Articolo 16

(Botteghe Storiche)

1. I Comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul loro territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato.

3. La Regione approva il modello di targa di Bottega Storica che viene attribuita agli esercizi commerciali compresi nell'elenco di cui al comma 1. Il Comune consegna la targa che viene esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è applicata, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

5. La Regione concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro conservativo delle Botteghe Storiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la concessione sono stabiliti dalla Regione.

6. I contributi di cui al comma 5 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

CAPO I

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Articolo 17

(Interventi ammissibili a finanziamento)

1. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali previste dalla presente normativa anche prevedendo forme di finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 11, lettera b), nonché l'entità di risorse o le eventuali priorità di attribuzione per le disponibilità di cui all'articolo 20 relative al finanziamento degli interventi inclusi nei progetti di cui all'articolo 3.

Articolo 18

(Fondo di garanzia)

1. La Regione concede un contributo in conto capitale a FILSE per la costituzione di un fondo che, attraverso la prestazione di una garanzia fidejussoria, favorisca l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privati che intendano aderire ad iniziative di recupero a scopi abitativi.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 è concesso a FILSE con deliberazione della Giunta regionale che tra l'altro stabilisce:

- a) le modalità per l'accesso ai benefici del fondo;
- b) la percentuale massima della garanzia da prestarsi;
- c) le modalità di gestione del fondo;
- d) le modalità di rendicontazione annuale del medesimo.

CAPO II

NORME FINANZIARIE

Articolo 19

(Destinazione delle economie dell'edilizia agevolata)

1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell'edilizia agevolata di cui alle leggi 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), 15 febbraio 1980 n. 25 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione

ne dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), 25 marzo 1982 n. 94 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9 concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 5 aprile 1985 n. 118 (misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) e 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), come individuati dall'allegato 2 dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 2/16 marzo 2000, sono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia, inclusi quelli previsti dalla presente legge.

Articolo 20

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 8.153.586,42, in termini di competenza, del capitolo 9530 "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;
- b) prelevamento di quota pari a euro 70.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;
- c) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

- istituzione nell'Area 7 - Edilizia - dell'Unità Previsionale di Base - U.P.B. 7.209 "Recupero e riqualificazione centri storici" con lo stanziamento di euro 930.000,00 in termini di competenza;

- aumento di euro 7.180.000,00, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.205 "Edilizia residenziale a favore di privati";

- aumento di euro 43.586,42, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.207 "Edilizia pubblica e sociale";

- istituzione nell'Area 14 - Industria e piccola e media impresa - dell'Unità Previsionale di Base - U.P.B. 14.205 "Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali localizzate nei centri storici - contributi in conto interessi in forma attualizzata" con lo stanziamento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa;

- aumento di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del commercio";

d) gli stanziamenti di cui alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), per gli interventi in campo ambientale e di risparmio energetico.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

NORME DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Articolo 21

(Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attività non soggette a controllo edilizio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, e all'articolo 5, valgono anche ove gli interventi da realizzare ricadano in altre parti del territorio comunale.

2. Le recinzioni funzionali all'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale e che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, possono essere eseguite senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio di attività nel rispetto delle eventuali norme del regolamento edilizio.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

(Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi)

1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente legge al Difensore civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.

2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti dalla presente legge si procede mediante nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 136, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Articolo 23

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione i Comuni provvedono ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la perimetrazione di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale definisce gli elaborati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In attesa della emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, il progetto di intervento relativo a interventi di riqualificazione urbanistica è costituito dagli elaborati indicati dall'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi).

3. I Comuni stabiliscono, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia applicabile per gli interventi previsti negli ambiti di degrado entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'assunzione della determinazione comunale di cui al comma 3 trova applicazione la percentuale massima di riduzione prevista nell'articolo 6, comma 1.

Articolo 24

(Sostituzione di disposizioni statali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 6 a 13 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e nell'articolo 4, commi da 7 a 15 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) e successive modifiche.

Articolo 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
10 LUGLIO 2002 N. 29**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle

quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 novembre 2000, dove ha acquisito il numero d'ordine 75, su proposta dei Consiglieri E.B. Valenziano, N. Abbundo, A. Barbero, G. Barci, G. Bonino, F. Broglia, F. Bruzzone, S. Castellaneta, M. Di Spigna, G. Gaddola, P. Gilardino, M. Iacobucci, G. Macchiavello, M. Maggi, R. Magnani, E. Minasso e L. Morgillo;

b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 22 novembre 2000 e riassegnata alle Commissioni consiliari III e IV, in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento stesso;

c) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 165, su iniziativa dei Consiglieri U. Benvenuti, N. Alonzo, V. Cavallo, L. Cola, R. D'Acqui, P. Perfigli, G. Ronzitti, F. Vassallo e M. Veschi;

d) è stata assegnata alle Commissioni consiliari III e IV, in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale il 10 ottobre 2001;

e) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore R. Levaggi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 giugno 2001 n. 38;

f) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 giugno 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 142;

g) è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e IV, in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, comma primo, del Regolamento stesso, in data 27 giugno 2001;

h) le Commissioni III e IV hanno elaborato un testo unificato dei tre progetti di legge sul quale hanno espresso parere favorevole il 25 giugno 2002;

- i) *la I Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2002;*
- l) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2002 (relatori Consiglieri P. Gilardino e U. Benvenuti);*
- m) *in data 4 luglio 2002 i Consiglieri U. Benvenuti, R. Benvenuto, G. Gadolla e P. Gilardino hanno presentato la proposta di legge n. 253 volta alla correzione di un errore materiale contenuto nel testo unificato; la proposta di legge n. 253 è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale; la IV Commissione consiliare ha approvato, all'unanimità, la proposta di legge in data 9 luglio 2002 e il Consiglio regionale, nella seduta del 9 luglio 2002, l'ha esaminata e approvata;*
- n) *la legge regionale entra in vigore il 25 luglio 2002.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere P. Gilardino)

Il provvedimento legislativo oggi all'esame del Consiglio regionale deriva dalla sintesi del contenuto di tre distinti provvedimenti, due di iniziativa consiliare (la p.d.l. n. 75 e la p.d.l. n.165) e un disegno di legge della Giunta regionale (d.d.l. n. 142).

Durante l'esame nelle Commissioni congiunte III e IV, data l'omogeneità dei contenuti delle diverse proposte, è stato deciso di affidare ad una commissione ristretta il compito di elaborare un documento di sintesi da varare come proposta delle Commissioni.

Il provvedimento affronta le problematiche relative agli interventi di recupero dei centri storici degradati allo scopo di perseguire la riqualificazione degli stessi e, al contempo, coglie l'occasione per varare uno snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.

L'intervento legislativo si rende necessario in quanto gli strumenti in oggi vigenti, se da un lato hanno consentito di conseguire il recupero di alcuni centri storici o di parti di essi, dall'altro hanno anche incontrato difficoltà e ritardi attribuibili sia alla complessità delle procedure, sia agli ostacoli che si incontrano ogniqualvolta si operi in zone in cui il degrado dei manufatti edilizi si accompagna a difficili situazioni socio-economiche. È pertanto emersa l'esigenza di un intervento legislativo rivolto ad individuare gli strumenti e le modalità operative più idonee per il recupero non dei centri storici in generale, ma dei centri storici in stato di particolare degrado, in considerazione del fatto che il recupero dei centri storici che abbiano conservato l'integrazione nella realtà urbana può essere perseguito con gli strumenti

*in essere che ne consentano la piena fruizione e ne preven-
gano il decadimento.*

Viceversa, per i centri storici ove esistano condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici accompagnate da decadimento della situazione socio economica, con improprio o inadatto uso degli immobili, trasferimento e/o cessazione delle attività economiche, nonché sostituzione del tessuto sociale, il recupero non può avvenire attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente, sia per l'urgenza, sia per la complessità dell'intervento richiesto che rende necessaria l'adozione di specifiche disposizioni normative che ne disciplinino e ne facilitino l'attuazione, anche attraverso interventi di risanamento integrati.

In tali zone occorre operare non solo sotto il profilo edilizio, ma anche dandosi carico delle diverse esigenze connesse, da un lato, ad incentivare interventi che corrispondano anche ad obiettivi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, dall'altro, alla rivitalizzazione dei centri storici mediante interventi volti a favorirvi lo svolgimento di attività artigianali e commerciali. Inoltre appare indispensabile individuare meccanismi che incentivino l'iniziativa dei privati rendendo più agevoli le procedure di approvazione degli interventi.

Il provvedimento normativo oggi all'esame del Consiglio regionale contiene aspetti fortemente innovativi soprattutto con riferimento alle modalità di predisposizione ed approvazione dei progetti di intervento.

I principali contenuti sono quelli relativi alla definizione degli ambiti degradati dei centri storici e alla individuazione di nuove modalità per la predisposizione dei progetti di intervento che si prevede possano comprendere anche le procedure di esproprio nei confronti dei soggetti dissenzienti in presenza di determinati presupposti e comunque con una serie di garanzie procedurali previste nella normativa stessa.

Per altro verso viene prevista una diffusa semplificazione del rilascio dei titoli edilizi mediante estensione della DIA e un perfezionamento degli strumenti finanziari regionali per articolare i contributi in modo più efficace e funzionale.

In considerazione del contesto socio economico al quale è rivolto l'intervento normativo, si è ritenuto inoltre opportuno dedicare alcune norme al recupero dei centri storici, non solo da un punto di vista puramente edilizio, ma anche sotto il profilo della conservazione dei valori umani e tradizionali. Questi aspetti sono spesso rappresentati dalle attività commerciali e artigianali tipiche delle parti antiche della città e di molti centri dell'entroterra e costituiscono una componente primaria delle loro realtà storiche, culturali ed economiche. Purtroppo è da prevedere che il fenomeno della trasformazione delle attività commerciali e artigiane tenderà ad espandersi gradualmente in tutta la Regione Liguria, dando luogo alla perdita di valori, di capacità e di conoscenze legate alle tradizioni locali e ad un ulteriore scadimento della specificità dei centri storici e di molte realtà del nostro entroterra.

Per contrastare la tendenza alla progressiva dismissione di negozi e di laboratori e la loro sostituzione con altre

attività più redditizie, sono state inserite alcune norme che incentivano la prosecuzione di tali attività, sia con incentivi di carattere economico, sia attraverso la previsione e la regolamentazione dell'elenco delle botteghe storiche.

Questi, in estrema sintesi, gli aspetti più significativi della proposta legislativa sulla quale il Consiglio regionale è oggi chiamato a pronunciarsi e che ha visto, nell'esame in Commissione ristretta prima e in Commissione plenaria poi, la condivisione della maggior parte delle forze politiche sulle linee di fondo del provvedimento e sui contenuti che si sono venuti a delineare nel corso della sua elaborazione.

Per questi motivi se ne auspica l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (U. Benvenuti)

Approda oggi in Consiglio una legge importante per il risanamento dei centri storici della nostra Regione.

Questo testo è frutto di un lavoro unitario svolto per molti mesi.

Rimane irrisolto il problema dei finanziamenti di tutti gli aspetti della legge, motivo per cui abbiamo espresso un voto di astensione in commissione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il d.m. 2 aprile 1968 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968 n. 97.
- Il d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 è pubblicato nella G.U. 27 dicembre 1999 n. 302 S.O.

Nota all'articolo 3

- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2000 n. 302 S.O.
- La legge 7 agosto 1990 n. 241, pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192, è stata modificata dalla legge 3 agosto 1999 n. 265, pubblicata nella G.U. 6 agosto 1999 n. 183 S.O. e dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, pubblicata nella G.U. 24 novembre 2000 n. 275.

Nota all'articolo 4

- La legge 24 marzo 1989 n. 122, pubblicata nella G.U. 6 aprile 1989 n. 80, è stata più volte modificata e, precisamente da: legge 11 luglio 1996 n. 365, pubblicata nella G.U. 11 luglio 1996 n. 161, legge 15 maggio 1997 n. 127, pubblicata nella G.U. 17 maggio 1997 n. 113 S.O., legge 7 dicembre 1999 n. 472, pubblicata nella G.U. 16

dicembre 1999 n. 294 S.O., e, infine, dal d. lgs. 6 giugno 2001 n. 378, pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001 n. 245 S.O.

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 7 aprile 1995 n. 25, pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995 n. 9 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 8 luglio 1996 n. 28, pubblicata nel B.U. 24 luglio 1996 n. 15 P.I.

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 è pubblicata nel B.U. 10 aprile 1998 n. 5 P.I.

Nota all'articolo 11

- La legge 9 dicembre 1998 n. 431 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 1998 n. 292 S.O.

Nota all'articolo 12

- La legge regionale 4 settembre 1991 n. 24 è pubblicata nel B.U. 18 settembre 1991 n. 13 P.I.

Nota all'articolo 16

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50, è stata modificata dalla legge regionale 29 agosto 1988 n. 46, pubblicata nel B.U. 21 settembre 1988 n. 38.

Nota all'articolo 19

- La legge 5 agosto 1978 n. 457 è pubblicata nella G.U. 19 agosto 1978 n. 231.
- La legge 15 febbraio 1980 n. 25 è pubblicata nella G.U. 16 febbraio 1980 n. 46.
- La legge 25 marzo 1982 n. 94 è pubblicata nella G.U. 26 marzo 1982 n. 84.
- La legge 5 aprile 1985 n. 118 è pubblicata nella G.U. 9 aprile 1985 n. 84.

- La legge 11 marzo 1988 n. 67 è pubblicata nella G.U. 14 marzo 1988 n. 61 S.O.

Nota all'articolo 20

- La legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 è pubblicata nel B.U. 9 novembre 1977 n. 45 S.O.

- *La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 18 P.I., è stata più volte modificata e, da ultimo, dalla legge regionale 27 marzo 2000 n. 29, pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000 n. 7 P.I.*

Nota all'articolo 22

- *Il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000 n. 227 S.O.*

Nota all'articolo 23

- *La legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 è pubblicata nel B.U. 29 luglio 1987 n. 30.*

Note all'articolo 24

- *La legge 21 dicembre 2001 n. 443 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2001 n. 299 S.O.*
- *La legge 4 dicembre 1993 n. 493 è pubblicata nella G.U. 4 dicembre 1993 n. 285*

4. Strutture di riferimento:

Servizio Affari Giuridici del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale

Settore Affari Giuridici del Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia

Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica

Settore Politiche di Sviluppo del Commercio, Fiere e Mercati.

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 5 giugno 2002, n. 247.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare Ruperto Presidente
- Massimo Vari Giudice
- Riccardo Chieppa Giudice

- Gustavo Zagrebelsky Giudice
- Valerio Onida Giudice
- Carlo Mezzanotte Giudice
- Fernanda Contri Giudice
- Guido Neppi Modona Giudice
- Piero Alberto Capotosti Giudice
- Annibale Marini Giudice
- Franco Bile Giudice
- Giovanni Maria Flick Giudice
- Francesco Amirante Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 ottobre 2000, recante "Modificazioni ed integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 ottobre 2000, depositato in Cancelleria il 6 novembre 2000 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Pietro Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 ottobre 2000, depositato il successivo 6 novembre, solleva questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata l'11 agosto 2000, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante "Modificazioni ed integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32" e, in particolare,

dell'art. 1, commi 2 e 3, in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352);

che, ad avviso della difesa erariale, la delibera legislativa impugnata sarebbe viziata "nel suo complesso, in quanto espressione di un intento dilatorio della Regione nell'applicazione a determinate aree, comprese tra i parchi naturali regionali, della disciplina tipica delle aree protette ed in particolare del divieto di attività venatoria" e, in contrasto con le leggi n. 394 del 1991 e n. 157 del 1992, realizzerebbe "di fatto una deroga al divieto di caccia in parti di territori di parchi regionali che sono state già classificate dalla regione quali 'parchi naturali regionali' e sono tuttora destinate ad essere disciplinate dal piano di parco";

che, secondo l'Avvocatura, l'art. 1, comma 2, nella parte in cui sostituisce il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1995, disponendo che, a far data dal 1° luglio 2001 e fino all'approvazione dei relativi piani, alcuni parchi sono classificati ad ogni effetto come parchi naturali regionali, violerebbe sia gli artt. 6, comma 4, e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, sia il d.lgs. n. 490 del 1999, dato che il territorio, sino alla data del 1° luglio 2001, rimarrebbe privo della tutela paesistica;

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 3, prevedendo che, fino all'entrata in vigore dei relativi piani, sono in via transitoria classificate come parco naturale regionale le parti del territorio dei parchi regionali alle quali sia applicabile un regime di tutela conforme alla legge n. 394 del 1991, riconosciute nell'elenco ufficiale delle aree protette, violerebbe gli artt. 22 e seguenti della legge n. 394 del 1991 e l'art. 21, comma 1 lettera b), della legge n. 157 del 1992, in quanto la disciplina escluderebbe l'operatività del "regime di tutela e di divieti" stabiliti per le aree protette e, soprattutto, del divieto di caccia;

che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, secondo la resistente, la legge regionale n. 12 del 1995, nel riordinare le aree protette esistenti, aveva stabilito che per le stesse la qualificazione di "parco naturale" sarebbe decorsa dal 1° febbraio 1996, posticipando tuttavia l'entrata in vigore del divieto di esercizio di caccia alla data di adozione del piano dell'area protetta, ovvero, in mancanza, al decorso di trenta mesi dall'insediamento dei consigli degli enti di gestione;

che, ad avviso della Regione, anche a seguito della sentenza della Corte n. 20 del 2000, la delibera legislativa in esame ha modificato l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1995, sostituendo il comma 6 ed inserendo il comma 6-bis, i quali fissano il termine per l'approvazione dei piani di parco al 30 giugno 2001, individuano il territorio dei parchi regionali nelle sole porzioni di essi inserite nell'elenco ufficiale delle aree protette e, in tal modo, rendono più rigoroso il regime di tutela da applicarsi ai parchi che, dopo il 30 giugno 2001, siano ancora privi di piano;

che, secondo la resistente, la legge impugnata non sarebbe caratterizzata da un intento dilatorio nell'applicazione a determinate aree del divieto di caccia e garantirebbe il rispetto dei limiti e divieti previsti dalle norme statali, mentre la censura dell'art. 1, comma 2, riferita all'art. 6 della legge n. 394 del 1991, sarebbe infondata, in quanto quest'ultima norma non riguarderebbe le aree regionali protette, bensì quelle nazionali e non costituirebbe norma di principio;

che, infine, ad avviso della Regione, l'art. 1, comma 3, sarebbe diretto esclusivamente a perimetrare i "parchi naturali regionali", fermo restando il rispetto delle norme statali, cosicché non violerebbe gli artt. 22 della legge n. 394 del 1991 e 21, comma 1 lettera b), della legge n. 157 del 1992;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in considerazione della sopravvenuta modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma che non è pervenuta, da parte della Regione, accettazione della rinuncia.

Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che, tra l'altro, ha abolito il procedimento di controllo della costituzionalità delle leggi regionali promosso, anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione, dal Governo;

che il nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione, come riformulato dall'art. 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ora stabilisce che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione";

che, secondo quanto affermato da questa Corte, il ricorso già proposto dal Governo contro la delibera legislativa regionale nell'osservanza della sequenza procedimentale stabilita dall'originario testo dell'art. 127 della Costituzione, è divenuto improcedibile, poiché non è più previsto che il sindacato di costituzionalità sia esercitato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio (tra le molte, sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 228 del 2002);

che, conseguentemente, il ricorso, proposto ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, deve essere dichiarato improcedibile.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

PRESIDENTE
Cesare Ruperto

REDATTORE
Piero Alberto Capotosti

CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 5 giugno 2002, n. 248.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Cesare Ruperto	Presidente
– Massimo Vari	Giudice
– Riccardo Chieppa	Giudice
– Gustavo Zagrebelsky	Giudice
– Valerio Onida	Giudice
– Carlo Mezzanotte	Giudice
– Fernanda Contri	Giudice
– Guido Neppi Modona	Giudice
– Piero Alberto Capotosti	Giudice
– Annibale Marini	Giudice
– Franco Bile	Giudice
– Giovanni Maria Flick	Giudice
– Francesco Amirante	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 ottobre 2000, recante "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 ottobre 2000, depositato in Cancelleria il 6 novembre 2000 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 ottobre 2000, depositato il successivo 6 novembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata dal Consiglio regionale l'11 agosto 2000, riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di rinvio governativo, il 10 ottobre 2000, recante "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio", in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

che, secondo la difesa erariale, la delibera legislativa, unitamente ad altra pure impugnata dal Governo, realizzerebbe un "assetto normativo regionale in materia di tutela del territorio" in contrasto con l'art. 9 della Costituzione;

che, in particolare, ad avviso dell'Avvocatura, l'istituzione - con il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 - di una area tutelata denominata "paesaggio protetto" si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 12 della legge n. 394 del 1991, in quanto sottrarrebbe alla protezione ambientale una parte del territorio che dovrebbe invece goderne;

che, secondo il ricorrente, le aree che ricadono nella categoria del "paesaggio protetto" sarebbero già comprese nelle "aree protette" di cui al comma 1, cosicché il termine servirebbe a "dare una dignità alla volontà legislativa enunciata nella rubrica ('altre forme di tutela del territorio'), ma costituirebbe solo un'operazione di cosmesi legislativa, in quanto, sostanzialmente, il requisito costituisce un'eco della finalità della tutela delle aree specificata nel comma 3, lettera b), dell'art. 1 della legge 1 della legge n. 294 del 1991" e confermerebbe l'intento elusivo della legge-quadro;

che, ad avviso della difesa erariale, il riferimento contenuto nel comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 - introdotto dalla delibera legislativa impugnata - alle Linee guida per le categorie di gestione delle aree protette elaborate dell'IUCN (The World Conservation

Union) realizzerebbe una elusione delle norme di salvaguardia recate dalla legge n. 394 del 1991, giacché dette Linee guida non potrebbero costituire parametri per la tutela ambientale e paesaggistica delle aree protette;

che, secondo il ricorrente, la delibera legislativa diminuirebbe la soglia di tutela ambientale, sottraendo alla stessa aree altrimenti riconducibili all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1995, mentre l'art. 1, comma 3, introducendo "il comma 6-bis dell'art. 47" della legge regionale n. 12 del 1995 farebbe sì che l'elenco ufficiale delle aree protette possa derogare ai principi fissati nel titolo III della legge n. 394 del 1991, mediante la sottrazione al regime di protezione di aree classificate come "parco naturale" in base alla precedente legge;

che, inoltre, il divieto di caccia nelle aree protette, stabilito dalle leggi n. 394 del 1991 e 11 febbraio 1992, n. 157, sarebbe eluso dall'art. 1, comma 7, e la "nuova formulazione del comma 6 dell'art. 47" della legge regionale n. 12 del 1995, stabilendo che alcuni parchi sono classificati come "parchi naturali regionali" ad ogni effetto a decorrere dal 1° luglio 2001 e sino all'approvazione dei relativi piani, priverebbe queste aree di ogni tutela ambientale per un tempo indefinito, permettendo l'attività venatoria all'interno di aree protette;

che, infine, ad avviso della difesa erariale, l'art. 1, comma 4, disponendo che il piano del parco può prevedere una nuova perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto, vincolando la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, integrandola, violerebbe gli artt. 22 e seguenti della legge n. 394 del 1991, in virtù dei quali il piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, secondo la resistente, l'istituzione della categoria del "paesaggio protetto" non violerebbe gli artt. 2 e 12 della legge n. 394 del 1991, in quanto, ferma restando la classificazione delle aree naturali protette indicate nella legge-qua-

dro, la delibera legislativa sarebbe strumentale rispetto allo scopo di garantire la tutela di valori ulteriori, tra essi quelli che costituiscono "testimonianze dell'interazione tra attività umane e valori ambientali posti in relazione con l'area-parco vera e propria";

che, ad avviso della Regione, la censura riferita all'art. 1, comma 3, nella parte in cui ha introdotto nell'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1995 il comma 6-bis, a suo avviso, sarebbe frutto di un errore materiale, in quanto riguarderebbe la delibera legislativa impugnata con un diverso ricorso, mentre l'identificazione di ambiti classificati come "paesaggio protetto" escluderebbe l'applicabilità del divieto di caccia soltanto in quanto i valori protetti non sarebbero di tipo naturalistico e, proprio per questo, non sussisterebbe una violazione degli artt. 22 della legge n. 394 del 1991 e 21 della legge n. 157 del 1992;

che, infine, secondo la resistente, l'art. 1, comma 4 non violerebbe l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, poichè al piano dell'area protetta sarebbe stata riconosciuta la sovraordinazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia pure mediante una formulazione propria del sistema pianificatorio regionale ligure, mutuata dall'art. 2, comma 5, della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in considerazione della sopravvenuta modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma che non è pervenuta, da parte della Regione, accettazione della rinuncia.

Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che, tra l'altro, ha abolito il procedimento di controllo della costituzionalità delle leggi regionali promosso, anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione, dal Governo;

che il nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione, come riformulato dall'art. 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ora stabilisce che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituziona-

le dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione";

che, secondo quanto affermato da questa Corte, il ricorso già proposto dal Governo contro la delibera legislativa regionale nell'osservanza della sequenza procedimentale stabilita dall'originario testo dell'art. 127 della Costituzione, è divenuto improcedibile, poichè non è più previsto che il sindacato di costituzionalità sia esercitato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio (tra le molte, sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 228 del 2002);

che, conseguentemente, il ricorso, proposto ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002

PRESIDENTE

Cesare Ruperto

REDATTORE

Piero Alberto Capotosti

CANCELLIERE

Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dott. G. Di Paola

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

ORDINANZA 17 giugno 2002 n. 473/02

Con ricorso depositato in Cancelleria dell'ex Pretura della Spezia e poi depositato, Franca

MERGOTTI, ed altri diciotto ricorrenti adivano l'allora Pretore del lavoro della Spezia ed esponentavano: che erano stati dipendenti della ditta SOLEIL s.r.l. come operai addetti alle pulizie; che la suddetta ditta aveva ottenuto l'appalto per la pulizia dei locali della ex U.S.L. XIX, poi n. 5 Spezzino, della Regione Liguria, con contratto di appalto di durata annuale (dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1994); che, rimasti creditori dal datore di lavoro di spettanze retributive (tutti, per mensilità di marzo ed aprile 1994, ratei di 13^a e 14^a mensilità dell'anno 1994, riduzione orario di lavoro e festività soppresse, T.F.R.), avevano chiesto e ottenuto dalla Magistratura del Lavoro decreti ingiuntivi, i quali non erano stati opposti; che, in sede esecutiva (azionata, ai sensi dell'art. 543, c.p.c., presso terzi, nella specie la U.S.L. 5 Spezzino), questi decreti non avevano trovato soddisfazione, poichè il rappresentante dell'Ente aveva dichiarato che quest'ultimo non era più debitore della SOLEIL s.r.l. per intervenuta cessione dei suoi crediti a favore di terzi; che, infatti, il datore di lavoro aveva provveduto a cedere i crediti vantati nei confronti della U.S.L., quali corrispettivi del contratto di appalto, all'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a.; che tali cessioni, tuttavia, avendo ad oggetto debiti degli Enti pubblici, avrebbero dovuto essere assoggettate a peculiari modalità di forma, le quali, nel caso di specie, non risultavano minimamente osservate (tanto che si parlava di mere comunicazioni di cessione), con violazione delle norme di cui agli artt. 9, regio decreto 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) e 339, idem, all. F) e di cui agli artt. 69, 3° comma e 70, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Ritenevano, quindi, l'inefficacia delle cessioni, nei confronti del datore di lavoro, per inosservanza della speciale normativa sopra richiamata e l'inopponibilità delle stesse nei loro confronti; pertanto, ritenevano la committente ancora debitrice del loro datore di lavoro e si ritenevano, essi dipendenti, legittimati ad agire, ai sensi dell'art. 1676, c.c., per far valere tale inefficacia e per ottenere direttamente a loro favore di pagamento di quanto ancora dovuto dalla committente fino al soddisfo dei loro crediti. Chiamavano in giudizio la Regione Liguria, la Gestione liquidatoria dell'U.S.L. n. 5 Spezzino (già U.S.L. XIX), la A.S.L. n. 5 Spezzino, il datore di lavoro SOLEIL s.r.l. ed il cessionario Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a. e chiedevano, nei confronti di tutte le parti, l'accertamento dell'inefficacia o nullità delle cessioni (recte, delle comunicazioni di cessione) dei crediti vantati dalla SOLEIL

s.r.l. verso la committente, l'inopponibilità di dette cessioni (o comunicazioni di cessione) nei loro confronti e anche la condanna della parte pubblica (Regione Liguria, Gestione liquidatoria ovvero A.S.L. n. 5 Spezzino, come meglio ritenuto), in solido col datore di lavoro, al pagamento di detti crediti direttamente a loro favore, sulla base dei suddetti titoli esecutivi giudiziali (i citati decreti ingiuntivi).

Nelle more del processo, interveniva il fallimento della (rimasta contumace) SOLEIL s.r.l. (fallimento pronunciato dal Tribunale di Roma), la cui Curatela provvedeva invece a costituirsi, aderendo alla richiesta di declaratoria di inefficacia o nullità delle cessioni; la difesa dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a. eccepeva, dapprima, il verificarsi dell'evento interruttivo e, poi, tra l'altro, l'incompetenza dell'adito giudice a favore del Tribunale fallimentare di Roma.

La A.S.L. n. 5 Spezzino, invece, contestava la propria legittimazione passiva, in forza della complessiva normativa di riforma del Servizio sanitario nazionale, di cui si dirà appresso.

Egual eccezione preliminare svolgeva la Regione Liguria, mentre la Gestione liquidatoria della U.S.L. n. 5 Spezzino si limitava a contestare il fondamento della domanda.

Così riassunti i fatti salienti e le posizioni delle parti, ritenendo il giudice la causa matura per la decisione anche nel merito, osservandosi, ai fini della competenza del giudice del lavoro, che questa è sempre stata riconosciuta dalla suprema Corte (p. es., 24 ottobre 1996, n. 9303) ed anche dalla giurisprudenza di merito (Pret. Roma 26 febbraio-22 aprile 1999, in causa identica), quando gli ausiliari dell'appaltatore agiscono ex art. 1676, c.c., nei confronti del committente, pur in ipotesi di fallimento dell'appaltatore medesimo, sorge tuttavia il problema di individuare quale sia, dalla parte pubblica, il soggetto passivamente legittimato.

A tal fine, va premessa una ricognizione del complesso quadro normativo della riforma del Servizio sanitario nazionale.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, emanato sulla base della legge 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità di

pubblico impiego e di finanza territoriale, è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unità sanitarie locali (od UU.SS.LL.) e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali (od AA.SS.LL.), aventi natura di Enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha poi disposto all'art. 6 comma 1, che ".....in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni nè direttamente nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".

Tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avendo la Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1, legge ult. cit., sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle Regioni di provvedere ai disavanzi di gestione.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto all'art. 2, comma 14, che "... per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitaria locale e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende ospedaliere le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie....".

Tali norme sono state interpretate dalla Corte di Cassazione nel senso che, a seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali, avvenuta con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cit. e per effetto dell'art. 6 comma 1, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, pure cit., si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle Unità sanitarie locali.

Detto orientamento, inaugurato dalla sentenza della suprema Corte 12 agosto 1996 n. 9804, è stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. 6 marzo 1997, n. 9438; ld. 7 novembre 1997, n. 10939; ld. 27 gennaio 1998, n. 803; ld. 6 giugno 1998, n. 5602; ld. 7 ottobre 1998, n. 9911; ld. 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni unite (18 dicembre 1998, n. 12712; v. anche 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento di cui al decreto legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito nella legge 11 febbraio 1997, n. 21, il quale è stato adottato dall'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a porre un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di 5.000 miliardi di vecchie lire, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass. 4 luglio 1998, n. 6549).

Infatti, l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, cit., convertito nella citata legge n. 21 del 1997, dispone che "... per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, comma 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724". E il comma 2 specifica che "... somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo".

Il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle Regioni nei debili pregressi delle Unità sanitarie locali) può, quindi, considerarsi *jus receptum*. Non vi è alcun dubbio pertanto che, sulla base di tali disposizioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata (pure) dalla Regione Liguria, per la quale essa non sarebbe successore della disciolta U.S.L. n. 5 Spezzino, dovrebbe essere disattesa proprio perchè, come sopra rilevato, risulta in-

vece essersi verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo delle Unità sanitarie locali.

Ciò precisato, va peraltro rilevato che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, ha stabilito la cessazione delle Gestioni liquidatorie; e all'art. 2, comma 1, ha preveduto, per quanto qui interessa, che "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ... operanti nella regione Liguria, ancorchè oggetto di giudizio in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali ... alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti".

Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite, poichè vale a caricare le neo istituite Aziende sanitarie proprio dei debiti contratti dalle vecchie UU.SS.LL., trasferendo alle stesse ciò che invece doveva far carico alle Regioni e ciò sia dal punto di vista processuale che sostanziale ("restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva...").

Ritiene il giudice che la normativa regionale anzidetta contrasti con alcuni principi sanciti dalla Costituzione; e che quindi debba sollevarsi di ufficio questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui infra.

Si premette intanto che i sospetti di incostituzionalità non attengono tanto alla soppressione delle Gestioni liquidatorie in sè (art. 1), quanto piuttosto alla loro soppressione in una con l'attribuzione della legittimazione passiva, sostanziale e processuale, in capo alle Aziende sanitarie per quel che concerne i rapporti giuridici già facenti capo alle disciolte Unità sanitarie (art. 2, comma 1).

Resulta dapprima violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione poichè, in un'obbligazione di diritto comune (il debito dell'ex U.S.L. n. 5 Spezzino verso l'appaltatrice SOLEIL s.r.l.), viene sostituito di imperio il soggetto debitore

ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale infatti altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo poichè sottrae a un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa all'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica.

Resulta, poi, violato il principio di cui all'art. 24 della Costituzione. Il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli di ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia.

Sul piano pratico si registrano numerose affermazioni in ordine alla necessità di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo che, specie nel campo dei rapporti con la pubblica Amministrazione (p.A.), può essere violata nell'ipotesi di istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibile giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli Enti pubblici.

La necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa; ciò che la dottrina ha qualificato come *égalité des armes*, e cioè come equivalenza astratta di chances di successo nella lite così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice.

Non pare al giudice che la normativa regionale sia rispettosa di tale principio; poichè a lite iniziata, e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano - e pretendono - l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla Regione Liguria in causa) alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla

quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio.

Ed infine ritiene il giudice che la normativa regionale contrasti con l'art. 117 Costituzione, per il quale la Regione può emanare norme legislative "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni".

La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali principi fondamentali possono desumersi direttamente o da norme costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure ancora dalla legislazione statale ordinaria se espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme: v., ad es., Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077).

Tale ritiene il giudice essere quello il caso di specie. Attraverso la legislazione nazionale sopra richiamata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione delle nuove Aziende unità sanitarie locali) si è infatti inteso affrontare da parte dello Stato la grande riforma del Servizio sanitario nazionale, stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività; riforma che la legislazione regionale ha invece inteso, a giudizio del remittente, ostacolare onerando le nuove Aziende di quelle passività pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso invece attribuire alle Regioni medesime.

Le questioni anzidette sembrano quindi non manifestamente infondate; sono altresì rilevanti ai fini del decidere, poiché, se la legge regionale sospettata di incostituzionalità fosse realmente dichiarata tale, ne conseguirebbe, in questo processo, la legittimazione passiva della Regione Liguria (ed anche il conseguente difetto di legittimazione della A.S.L. n. 5 Spezzino) rispetto al diritto vantato dai ricorrenti, con ogni conseguenza. Peraltro, la stessa difesa dell'Azienda ha, a sua volta, con memoria autorizzata, sollevato la questione di costituzionalità nei termini sopra prospettati.

Non ignora questo giudice che tale questione era già stata posta da altri giudici, sostanzialmente negli stessi identici termini, a codesta Corte, la quale, tuttavia, preso atto che, nelle

more, era cambiato uno dei paramenti di costituzionalità ritenuti violati (e, precisamente, l'art. 117, Cost., a seguito della modificazione del Titolo V della Parte II della Carta costituzionale, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), aveva rinviato gli atti ai giudici remittenti per un nuovo riesame della questione alla luce della novella legislativa (ordinanze 18 dicembre 2001, n. 416 e 19 marzo 2002, n. 72).

Al riguardo, osserva intanto il giudice che le prime due questioni di costituzionalità prospettate non risultano interessate da questa modificazione normativa e possono essere riproposte nella medesima formulazione già avanzata da altri giudici in precedenza (e ripresa dalla stessa della A.S.L. n. 5 Spezzino).

Per quel che concerne la valutazione di costituzionalità della succitata legge regionale alla luce del nuovo art. 117, Cost. (articolo sostituito dall'art. 3, legge cost. n. 3 del 2001, cit.), sembra che la stessa possa anche oggi dirsi non manifestamente infondata.

Infatti, non pare dubbio che si verte in materia sanitaria, atteso che, se anche si tratta di crediti per l'appalto delle pulizie, il soggetto committente era pur sempre una Unità sanitaria locale e l'oggetto dell'appalto riguardava la pulizia dei locali serventi all'espletamento delle finalità istituzionali dell'Ente (il contratto prodotto in copia lo evidenzia chiaramente). Pertanto, deve aversi riferimento all'art. 117, 2° comma, nella parte in cui individua, tra le "materie di legislazione concorrente" la "tutela della salute".

Orbene, ciò premesso, si rileva che, nelle materie di legislazione concorrente, permangono limiti alla potestà legislativa dell'Ente Regione, poiché si sancisce espressamente (art. 117, 2° comma, ult. parte) che "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Per quanto detto sopra, la riforma del Servizio sanitario nazionale, come sviluppatasi a partire dal 1992, appartiene al novero delle grandi riforme e, tra i suoi principi ispiratori, vi è anche quello (sancito dall'art. 6, legge n. 724 del 1994, cit.) di liberare le Aziende di nuova istituzione del fardello dei debiti delle pregresse UU.SS.LL., al fine, evidente, di non pregiudicare in partenza il buon esito della riforma medesima.

Tale principio non può ritenersi secondario, ma, al contrario, giustamente va ritenuto fondamentale, poichè, per la buona riuscita della grande riforma sanitaria, era (ed è) necessario che le neo istituite Aziende non siano gravate dai debiti e dai disavanzi delle pregresse UU.SS.LL..

Invece, il comma 1 dell'art. 2, legge Regione Liguria n. 6 del 2000, cit., nello stabilire il principio della "legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva..." delle Aziende sanitarie per i rapporti già facenti capo alle disciolte UU.SS.LL., attribuisce alle prime anche la conseguente responsabilità patrimoniale.

In corso di causa, la difesa della Regione Liguria ha tuttavia prodotto una propria dichiarazione, dalla quale risulta che, conformemente al dettato della legge regionale in esame (art. 2, comma 2, il quale sancisce che "...in ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende ... di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute"), alle Aziende sanitarie sono stati trasferiti i fondi già accantonati per le Gestioni liquidatorie e quelli trasferiti dallo Stato per il ripiano dei disavanzi delle disciolte UU.SS.LL.; inoltre, questi fondi sono stati iscritti in una contabilità speciale tenuta presso le Tesorerie provinciali dello Stato, col vincolo del pagamento dei debiti delle pregresse Unità sanitarie.

Ritiene il giudice che la disposizione dell'art. 2, comma 2, legge cit. e la dichiarazione della Regione non possano far ritenere la manifesta infondatezza della questione da ultimo esaminata.

Ciò poichè, nella legge regionale, al di là della generica affermazione di principio di cui all'art. 2, comma 2, cit., manca concretamente la previsione dell'istituzione, in capo alle AA.SS.LL., di un patrimonio giuridicamente separato e vincolato al pagamento dei debiti delle disciolte UU.SS.LL., da cui possa trovarsi normativamente la conferma che, davvero, in nessun caso le Aziende sanitarie saranno gravate dei debiti delle vecchie Unità sanitarie, con il rispetto della previsione dell'art. 6, della legge n. 724 del 1994, cit.; ma nulla di tutto ciò, ripetesì, è nella legge regionale, la quale, invece, trasferendo la legittimazione attiva e passiva delle situazioni e dei rapporti già facenti capo alle UU.SS.LL. alle AA.SS.LL., pone queste ultime quali responsabili delle pendenze debitorie delle prime (al di là della dichiarazione resa in giudizio).

Queste conclusioni trovano poi conferma nella dichiarazione rilasciata dai competenti uffici dell'Azienda sanitaria, dalla quale si evince che i fondi trasferiti sulla contabilità speciale sono destinati a coprire solo i debiti c.d. certificati in sede amministrativa dalla Regione Liguria e, già per questi, allo stato sono insufficienti allo scopo; dunque, si riconferma che di tali fondi l'Azienda non ha la disponibilità ed essi non possono essere utilizzati per coprire eventuali debiti accertati, p. es., in sede giudiziale, i titoli formati nella cui sede potrebbero essere immediatamente posti in esecuzione forzata nei confronti dell'Azienda, che, a questo punto, ne risponderebbe in proprio (giusto il collegamento, discendente dai principi, tra legittimazione attiva e passiva e responsabilità patrimoniale).

Per questi complessivi motivi, si ritiene che permanga il sospetto, non manifestamente infondato, di illegittimità costituzionale della succitata legge regionale anche sotto il parametro del novellato art. 117, 2° comma, Cost..

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del procedimento di costituzionalità anzidetto.

P.Q.M.

DICHIARA

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, per violazione degli artt. 3, 24 e 117, 2° comma, Cost. (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 3, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

SOSPENDE

il presente giudizio;

ORDINA

la notificazione della presente ordinanza al presidente della Giunta regionale della Liguria e

la comunicazione della stessa al Presidente del
Consiglio regionale della Liguria;

MANDA

la Cancelleria per quanto di sua competenza.

La Spezia, 17 giugno 2002.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Giampiero Panico
